

LEGGE-QUADRO
E
REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO
DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale 15 marzo 1986, n. 62)

1. *Servizio di polizia municipale.* — 1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.

2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

2. *Funzioni del sindaco.* — Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

3. *Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.* — Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

4. *Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.* — I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

- 1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile, quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
- 2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purchè rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
- 3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
- 4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
 - a) sono autorizzare le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
 - b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

5. *Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.* — 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
- b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393.
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

6. *Legislazione regionale in materia di polizia municipale.* — 1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

2. Le regioni provvedono con legge regionale a:

- 1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
- 2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
- 3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
- 4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;
- 5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.

7. *Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale.* — 1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:

- 1) Il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;
- 2) Il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

- a) responsabile del Corpo (comandante);
- b) addetti al coordinamento e al controllo;
- c) operatori (vigili).

4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

5. nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

8. *Titoli di studio.* — I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

9. *Comandante del corpo di polizia municipale.* — Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

10. *Trattamento economico del personale di polizia municipale.* — 1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26 quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità

di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.

11. *Comunicazione dei regolamenti comunali.* — I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.

12. *Applicazione ad altri enti locali.* — 1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

2. È altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.

13. *Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10.* — L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

14. *Copertura dell'onere finanziario.* — L'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 MARZO 1986, N. 65
Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale dei
Segretari Comunali e Provinciali e del Personale degli Enti Locali - N. 3/87
(Prot. n. 14700 VI.13/21.500) del 2 marzo 1987

OGGETTO: Legge 7 marzo 1986, n. 65.

**Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale.
Note di indirizzo.**

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti circa il concreto ambito di operatività e la esatta portata interpretativa delle disposizioni recate dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 - Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

Allo scopo di promuovere un univoco orientamento applicativo, questo Ministero ritiene opportuno manifestare il proprio punto di vista su alcuni peculiari aspetti della legge, con specifico riguardo agli adempimenti cui sono chiamati gli Enti e gli operatori destinatari.

Como noto la legge 7 marzo 1986, n. 65 ha voluto ridisegnare natura e ruolo della polizia municipale con un nuovo assetto organizzatore e funzionale che la qualifica come servizio (o Corpo) strumentale all'esercizio delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale, attribuite ai Comuni dalla più recente legislazione, in vista del più generale riordino delle autonomie locali all'esame del Parlamento.

In tale ambito i contenuti essenziali della normativa in esame, su cui si appuntano le richieste di chiarimento, possono brevemente riassumersi come segue:

- 1 - possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia municipale in forme associative (art. 1, 2° comma);
- 2 - dipendenza diretta dal sindaco e responsabilità verso di esso del Comandante del Corpo (artt. 2 e 9);
- 3 - attribuzione agli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5);
- 4 - attribuzione ai Comuni di specifica potestà regolamentare per la disciplina del Servizio di Polizia Municipale (art. 4), dello stato giuridico del personale (art. 7, 1° comma), ed infine, dell'ordinamento ed organizzazione del corpo di polizia municipale (art. 7, 3° comma);
- 5 - disciplina del trattamento economico del personale di polizia municipale (art. 10).

In ordine ai surrichiamati aspetti si osserva quanto segue:

Sub. 1 - Preliminarmente si rileva che la legge n. 65/86, espressamente definita "legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" si pone quale legislazione di principi, vale a dire quadro normativo di riferimento, innanzitutto, dei profili più propriamente organizzatori del servizio di polizia municipale per l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite ai Comuni, in primo luogo dal D.P.R. 616/77, in conformità al dettato costituzionale (art. 117 Cost.).

A tale riguardo la legge esplicitamente prevede che l'esercizio delle funzioni di polizia municipale possa avvenire mediante la organizzazione di un apposito servizio (art. 1, 1° comma) che può assumere la forma organizzativa del "Corpo di polizia municipale" nel caso previsto dall'art. 7, 1° comma.

L'esercizio in forma associativa del servizio - di cui all'1° comma del medesimo art. 1 - potrà essere attivato attraverso la costituzione di Consorzi tra Comuni, ex art. 156 legge comunale e provinciale. In attesa della nuova legge di riforma delle autonomie locali occorre limitarsi per ora a configurare lo strumento consortile quale peculiare modalità di organizzazione e gestione sovracomunale del servizio, ferme restando le funzioni di polizia locale in capo ai Comuni facenti parte del Consorzio ed ai relativi Sindaci, nonchè le competenze regolamentari in tali materie ai rispettivi organi collegiali.

Molteplici ed evidenti sono infatti, data la polverizzazione degli Enti locali sul territorio, le ragioni della utilità ed opportunità di una organizzazione associativa di tale servizio per una maggiore efficacia delle attività, in funzione sia delle competenze proprie, istituzionali, di polizia amministrativa, urbana e rurale, come pure di quelle aggiuntive di polizia giudiziaria e di polizia stradale nonchè di pubblica sicurezza.

Naturalmente, pur essendo il Consorzio un Ente dotato di propria personalità giuridica ed autonomia funzionale nell'ambito dell'atto costitutivo, si è d'avviso che gli operatori di polizia municipale, dato il peculiare rapporto operativo e gerarchico, debbano rimanere sempre organicamente legati al Comune di provenienza e quindi essere comandati o distaccati al Consorzio che non avrebbe, così, "propri" operatori di polizia municipale.

Nell'esercizio delle funzioni saranno in ogni caso sottoposti all'Autorità del Sindaco del territorio in cui si trovano ad operare.

La legge infatti attribuisce espressamente al Sindaco una Autorità di polizia municipale nel proprio territorio, Autorità non surrogabile da parte del Presidente o altro organo del Consorzio, il quale quindi presiederà ai soli compiti organizzatori e strumentali all'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui pur sempre rimangono titolari, come già detto, i Comuni.

Sub. 2 - Il Comandante del Corpo di polizia municipale è il massimo superiore gerarchico nel Corpo (art. 9, comma 2°) e risponde al Sindaco per l'addestramento, la disciplina e l'impiego tecnico-operativo degli addetti (art. 9, comma 1°).

Il Sindaco può delegare ad un assessore compiti attinenti all'esercizio delle funzioni di polizia locale (artt. 1, 2).

Restano escluse dalla delega le attribuzioni "personalissime", legate alla Autorità di Sindaco, relative alle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza previste dalla legge.

Ne consegue che il responsabile del servizio o il Comandante del Corpo risponde al Sindaco, o al suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo e di tutti gli aspetti organizzativi del servizio, secondo le normali procedure amministrative previste; risponde invece direttamente al Sindaco o alla autorità competente di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia stradale rispettivamente per l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

Spetta, infine, al regolamento comunale o, in mancanza, alla potestà ordinatoria del sindaco - inerente a quella di direzione e vigilanza sull'espletamento dei servizi di polizia municipale - di stabilire la organizzazione anche burocratica dei servizi medesimi.

Sub. 3 - Per quanto concerne la natura delle funzioni esercitate dagli addetti alla polizia municipale, dal quadro normativo di riferimento emerge chiaramente che le funzioni disciplinate dall'art. 5 sono aggiuntive, anche se connesse, alle attribuzioni istituzionali svolte dagli addetti a tutela degli interessi fondamentali della collettività locale.

In particolare, in tema di funzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale si osserva che la spettanza delle relative attribuzioni in capo agli addetti al servizio si fonda direttamente sulla volontà del legislatore, che in proposito conferma quanto disposto, rispettivamente, dal codice di procedura penale e dal codice della strada.

— Carattere innovativo va, invece, riconosciuto alla normativa recata dallo stesso art. 5 in materia di conferimento della funzione ausiliaria di pubblica sicurezza, dove l'aggettivo "ausiliaria" è in relazione alla funzione propria ed esclusiva dello Stato in materia di p.s. rispetto alla quale il concorso dell'Ente locale e, per esso, della polizia municipale, è collaborativo ed ausiliario.

Invero non par dubbio che la disciplina prevista in ordine a tale conferimento prevede da parte del Sindaco la comunicazione al Prefetto dei nominativi e dei requisiti del personale di polizia municipale come atto dovuto; mentre l'atto prefettizio di conferimento della qualità di agente di P.S. viene svincolato da momenti di discrezionalità, presupponendo soltanto la verifica dei requisiti di cui all'art. 5, 2° comma.

Di conseguenza secondo la nuova normativa la qualità di agente di P.S. viene riconosciuta dal Prefetto a tutti gli addetti al servizio o al Corpo di polizia municipale purchè siano in possesso dei requisiti di legge.

Va chiarito altresì che la suddetta qualità non può avere una portata temporale connessa e limitata all'occasionalità (p. es. ex art. 3) in quanto la medesima, una volta acquisita ex art. 5, 2° comma della legge in esame, entra a far parte dello status giuridico permanente che qualifica il personale in questione e può venir meno solo con la perdita dei richiamati requisiti soggettivi che ne condizionano il conferimento.

In via ordinaria pertanto il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza (art. 5, 1° comma).

In via straordinaria può espletare "specifiche operazioni" in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, ovvero compiti specifici di polizia giudiziaria allorchè sia intervenuto l'assenso e la messa a disposizione da parte del Sindaco che è anche garante della professionalità degli addetti al servizio. In tali casi il personale messo a disposizione dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza (art. 5, IV° comma).

(1) Verb. Cons. Municipale - Ministero - 7/88 del 13-6-88

Si è in definitiva salvaguardata la sfera di autonomia del Comune rispetto alle autorità esterne di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, riaffermando la peculiarità del servizio di polizia municipale che, per le delicate funzioni locali e statali che assolve, assume uno specifico ruolo al servizio delle comunità locali ma di grande rilievo anche per l'ordine pubblico generale.

Sub. 4 - Quanto alla attribuzione ai Comuni di specifica potestà regolamentare in tema di disciplina del servizio di polizia municipale (art. 4), articolazione strutturale, dotazione organica del Corpo e status giuridico del personale in conformità ai principi contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego (art. 7) si osserva che la ratio complessiva della legge mira al conseguimento di più ampi margini di efficienza e funzionalità del servizio nel rispetto delle peculiarità locali e della autonomia degli Enti.

Preme al riguardo ribadire quanto già rappresentato con circolare telegrafica P.E.L. n. 15700.VI.13/21.1431 del 6 giugno 1986 sulle limitazioni in materia di ampliamento di dotazione organica, stante l'espresso richiamo alla legge 29 marzo 1983, n. 93, contenuto nello stesso articolo 7, 1° comma legge n. 65.

Invero, ferma restando la autonomia organizzatoria di ogni ente quanto alla individuazione degli aspetti funzionali e strutturali ottimali per l'espletamento del servizio, la determinazione della dotazione organica complessiva e per singole qualifiche resta comunque assoggettata alla vigente disciplina di legge, atteso che si pone su di un piano del tutto distinto rispetto a quello regolamentare di stretta pertinenza dell'Ente locale.

Di conseguenza, in presenza di istituzione di nuovi posti di organico o di trasformazione degli esistenti con aumento di spesa, è necessario che le relative deliberazioni siano trasmesse per il preventivo esame alla Commissione Centrale della Finanza Locale ai sensi dell'art. 7 legge 299/80.

Sub. 5 - In materia di trattamento economico del personale di polizia municipale di cui all'art. 10 della legge, si osserva in primo luogo che l'avvenuto riconoscimento di una maggiorazione retributiva, da determinare in sede contrattuale, per l'espletamento delle funzioni aggiuntive statali, accogliendo una tradizionale rivendicazione della categoria, arreca in materia la necessaria certezza giuridica, restando nel contempo in sintonia con l'assetto generale disegnato dalla legge-quadro sul pubblico impiego laddove rinvia alla sede contrattuale del comparto di appartenenza la concreta quantificazione dell'ammontare.

Per espresso disposto di legge, peraltro, l'aumento della c.d. indennità di vigilanza spetterà solo agli addetti della polizia municipale - o a quelli, per analogia assimilabili, dipendenti di altri Enti locali (art. 12, 2° comma) cui sia attribuito, in aggiunta ai compiti ordinari, l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art. 5 della stessa legge n. 65. Ciò in quanto l'ultimo a linea del secondo comma, stesso art. 10, esclude dalla corresponsione del beneficio aggiuntivo in parola il personale collocato in posizione funzionale tale da precludere "in radice" la possibilità dell'esercizio effettivo delle menzionate funzioni.

Sembra altresì da ritenere che la incumulabilità prevista dal successivo 3° comma, stesso art. 10, abbia riferimento a qualsiasi altra indennità spettante alla generalità del personale di vigilanza e corrisposta allo stesso titolo in remunerazione delle funzioni statali aggiuntive previste per legge, e non ad indennità specifiche, non remunerative delle funzioni aggiuntive, spettanti solo a chi è chiamato ad assolvere particolari prestazioni (turno, reperibilità).

Ciò posto, si pregano le SS.LL., nell'ambito di competenza di portare quanto precede rispettivamente a conoscenza degli Enti Locali interessati e degli Organi Regionali di controllo, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 4 MARZO 1987, N. 145
Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali
è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1987, n. 89)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale»;
Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma quinto, della predetta legge e di dover stabilire con proprio decreto un regolamento contenente norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso;

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 contenente: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

E M A N A

il seguente decreto:

Le norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso sono stabilite con l'unito regolamento che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA
MUNICIPALE AI QUALI È CONFERITA LA QUALITÀ DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

Capo I

GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Generalità

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.

Art. 2

Rinvio ai regolamenti comunali

1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento è comunicato al prefetto.

3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il prefetto può chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un arma, come dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al prefetto.

Art. 4

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
2. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.
3. Lo stesso regolamento può altresì determinare:
 - a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi;
 - b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dagli addetti di cui all'art. 1.

Capo II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5

Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonchè nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 6

Assegnazione dell'arma

1. Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, determinando altresì:
 - a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta la assegnazione dell'arma in via continuativa;
 - b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.
2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 7

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2.

2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3.

3. nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco da comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Capo III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b), è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

2. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera a), è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art. 6 nel registro di cui all'art. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.

Art. 11
Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre o ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli articoli 17 e 18.

Art. 12
Istituzione di armeria della polizia municipale

1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 marzo 1936, n. 65, in uno o più comuni di questa, è istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione.

3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non è disposta con il regolamento di cui all'art. 2 nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore.

4. L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del Corpo o servizio. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 13
Caratteristiche delle armerie

1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.

2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.

3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

Art. 14
Funzionamento delle armerie

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

4. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.

5. L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale.

6. L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 15

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del quarto comma dell'art. 12 è consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale se presente.

2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto esterno all'armeria.

3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 16

Controlli e sorveglianza

1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

2. La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

3. Il sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 17

Doveri del consegnatario di armeria

1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Capo IV

ADDESTRAMENTO

Art. 18

1. Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza presta-

no servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti delle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonché, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi.

4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.

Art. 19

Porti d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal questore, ai sensi della legge 18 giugno 1969, n. 323, ed ha la durata di sei anni.

2. A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al quarto comma dell'art. 6.

Art. 20

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7 marzo 1986, n. 65, e con le disposizioni del presente regolamento.

2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armiera del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento.

3. Il sindaco, qualora entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, secondo comma, comunica al prefetto le disposizioni del regolamento comunale che risultano applicabili in via transitoria ai sensi del primo comma.